

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE

Seconda Sezione Civile

Riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati

Dr.ssa Manuela Palvarini Presidente e giudice relatore

Dr.ssa Ida Carnevale Giudice

Dr.ssa Federica Cattaneo Giudice

letto il ricorso depositato in data in data 23.05.2019 iscritto al n. r. g. 4/2019, *ex art.* 161 sesto comma l. f. così come modificato dal D. L. 22.6.2012 n. 83 (convertito in l. 7.8.2012 n. 134) e dal D. L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in l. 9.8.2013, n. 98), dalla società I.N.C.A. INDUSTRIA NAZIONALE COSMETICI E AFFINI S.P.A. (C. F. e P. IVA: 00934360157), con sede legale in Milano, via Durini n. 15, “*e sede operativa*” in Porto Valtravaglia (VA), Via per Domo n. 18, nella persona dell’Amministratore Unico, Favero Sergio, giusta determina notarile del 14.05.2019 in atti, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, per delega in atti, dagli avvocati Giuseppe Velluto, Luca Jeantet, Paola Vallino, Guido Reggiani ed Eleonora Paganini, presso il cui studio in Varese, via B. Luini n. 2, è elettivamente domiciliata, comunicato al Pubblico Ministero,

esaminata la documentazione ritualmente offerta in comunicazione,

udita la relazione del giudice delegato,

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale adito sulla scorta della documentazione (integrativa) depositata in data 31.05.2019 (avendo la ricorrente così superato la presunzione codificata agli artt. 9 e 161 l. f.),

dato atto che:

- la proponente ha depositato i bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2015, 31.12.2016 e 31.12.2017, la bozza del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2018 e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti al 21.05.2019,
- sulla base della predetta documentazione la proponente risulta essere in possesso dei requisiti di fallibilità di cui all’art. 1 l. f.,
- non sussiste la condizione ostativa di cui all’art. 161, comma 9, l. f.,
- non risulta essere pendente (allo stato) alcuna procedura prefallimentare a suo carico,
- la proponente versa in stato di crisi e, anzi, di conclamata insolvenza (non essendo in grado di soddisfare integralmente gli ingenti debiti maturati nei confronti dell’Erario e dell’INPS) e, tuttavia, vuole tentare di continuare/proseguire l’attività d’impresa,
- la proponente ha chiesto concedersi il termine nella misura massima prevista *ex lege* pari a 120 giorni per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all’art. 161,



commi 2 e 3, L. Fall. ovvero della domanda *ex art. 182 bis* L. Fall. (a suo dire soggetto alla sospensione termini stabilita dall'art. 1 della L. n. 742/1969),

ritenuto opportuno nominare un commissario giudiziale già in questa fase (vista anche l'entità del passivo) cui affidare i seguenti compiti:

- verificare se la proponente ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti, ovvero commesso altri atti di frode ai creditori fra cui a titolo esemplificativo l'omissione intenzionale di passività significative, le false comunicazioni sociali, la sottrazione fraudolenta di beni alla garanzia dei creditori mediante atti di cui non sia stata data notizia in adempimento degli obblighi informativi;
- redigere un elenco aggiornato dei creditori alla data di pubblicazione della domanda di pre concordato nel registro delle imprese, operando eventuali rettifiche all'elenco fornito dalla proponente;
- esaminare la documentazione trasmessa dalla società in adempimento degli obblighi informativi (ivi compresa la situazione finanziaria dell'impresa) al fine di: a) verificarne la completezza e b) segnalare l'eventuale inerzia del debitore o manifesta inidoneità degli atti di preparazione della proposta definitiva;
- segnalare eventuali atti di straordinaria amministrazione non autorizzati compiuti in corso di procedura ovvero pagamenti volti all'estinzione di debiti anteriori al deposito della domanda di concordato con riserva;
- riferire per iscritto al Tribunale ogni qualvolta lo ritenga necessario e, comunque, **entro sette giorni dalla scadenza dei termini di seguito assegnati alla proponente per l'adempimento degli obblighi informativi**;

NOMINA

Commissario Giudiziale il dott. Leonardo Colombo con studio in Busto Arsizio (VA), Via Donato Bramante 3.

ASSEGNA

alla ricorrente termine fino al 20.09.2019 per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L. Fall. o della domanda *ex art. 182 bis*, comma 1, L. Fall.. (senza sospensione feriale dei termini processuali ben potendo la presente procedura definirsi con una sentenza di fallimento dell'imprenditore che ha manifestato l'intenzione di avanzare proposta concordataria¹).

PONE

¹ dovendo trovare applicazione la regola prevista dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, che attraverso il richiamo all'art. 92 del r. d. 30 gennaio 1941, n. 12, esclude la sospensione feriale per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca dei fallimenti: così, di recente, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15435 del 13/06/2018



a carico della proponente i seguenti obblighi:

-deposito, il 17 giugno, il 15 luglio e il 19 agosto, di relazioni contenenti le seguenti informazioni:

a) la situazione economico finanziaria aggiornata dell'impresa; b) l'elenco aggiornato dei creditori dell'impresa con specifica indicazione delle nuove obbligazioni contratte e di quelle estinte (specificando la data di insorgenza delle stesse), d) i flussi di cassa; e) l'elenco dei procedimenti esecutivi immobiliari e mobiliari e dei procedimenti cautelari pendenti, f) la relazione sulle attività compiute in vista del deposito della domanda definitiva.

-versamento nel termine di giorni 15 della somma di € 10.000,00 a titolo di spese di procedura su deposito aperto presso primaria banca a sua scelta.

AVVISA

La ricorrente che, nel caso in cui i predetti obblighi non vengano esattamente adempiuti, la proposta verrà dichiarata inammissibile previa convocazione del debitore.

Manda la Cancelleria di comunicare il presente decreto alla ricorrente e alla P. R. sede.

Varese, 04/06/2019

Il Presidente

Dr.ssa Manuela Palvarini

